

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2304

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore PASTORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2003

—————

Integrazione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di
sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri
del Parlamento

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale integra l'articolo 68 colmando una lacuna che, a distanza di dieci anni dalla precedente riforma, suscita ormai riserve diffuse e condivise. Senza ripristinare l'istituto della autorizzazione a procedere, la proposta intende attribuire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una

prerogativa tipica, quella di valutare l'eventuale intento persecutorio o il carattere manifestamente pretestuoso di procedimenti penali intrapresi nei confronti di deputati e senatori. La soluzione normativa è mutuata dallo Statuto dei deputati del Parlamento europeo, approvato dallo stesso Parlamento nella seduta del 4 giugno 2003.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, è premesso il seguente periodo: «Un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza».

